



Palermo, 24 gennaio 2022

**Oggetto: Gara Europea A Procedura Aperta, Per La Fornitura, Mediante Contratto  
Quinquennale Ad Esecuzione Periodica, Di Strumentazione E Reagenti Per  
Emogasanalisi. Numero Gara 8386296 - CIG 9025207C6A**

**PRECISAZIONI AI DOCUMENTI DI GARA**

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, in riscontro ad alcune richieste di chiarimenti pervenute allo scrivente Istituto, di seguito si riportano alcune precisazioni ai documenti di gara. Di seguito si riportano domande (**D**) e risposte (**R**).

**D1**

*“Con riferimento a quanto richiesto all’art 17.2 del disciplinare di gara laddove è richiesto che Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale del l’importo complessivo del contratto, rilevato che il D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 ha previsto che, dal 1 novembre 2021, vengano eliminati i limiti quantitativi generali e predeterminati al subappalto, in deroga all’articolo 105 commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, si chiede di confermare che sia consentito fare ricorso all’istituto in parola, senza fornire l’indicazione della quota subappaltata, fermo restando il divieto di cessione del contratto e l’affidamento a terzi dell’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto dello stesso, provvedendo, se del caso, alla rettifica della documentazione di gara”*

**R1**

Si; si considerino quale mero refuso le parti della documentazione di gara facenti riferimento alla disciplina del subappalto preesistente all’entrata in vigore dell’art. 49 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni dalla L. n. 108 del 29 luglio 2021, non essendo intenzione della scrivente Stazione Appaltante introdurre limitazioni al subappalto ulteriori rispetto a quanto previsto all’art. 105 del D. Lgs n. 50/2016 come modificato dalla predetta normativa.

**D2**

*“Con riferimento a quanto previsto all’ art. 10.2 relativo al requisito di capacità economica finanziaria, si chiede di voler indicare se il requisito di cui alla lettera a) e il requisito di cui alla lettera b) siano alternativi o se la predetta capacità debba essere comprovata mediante produzione di entrambi (i.e. referenze bancarie e fatturato specifico minimo).*

**R2**

I requisiti di capacita’ economica finanziaria devono essere dimostrati con entrambi i requisiti di cui ai punti a e b dell’art 10.2

**D3**

*“Con riferimento a quanto previsto all’art. 10.2 lett. a), considerato che il requisito richiesto fa riferimento alla capacità economico/finanziaria che, ai sensi dell’allegato VXII del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., può essere comprovata mediante una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso del fatturato nel settore di attività oggetto dell’appalto oppure mediante la produzione dei bilanci o di estratti di bilancio, si chiede di voler confermare:*

*i) che il possesso del requisito in argomento possa essere dimostrato mediante l’indicazione del fatturato specifico della business line che, in base alla classificazione del bilancio di esercizio, si riferisce alla fornitura nel settore oggetto di gara;*

*ii) in alternativa si chiede di confermare che per la comprova del requisito in parola sia sufficiente la presentazione dell’elenco delle fatture con indicazione del bene fornito, della data e dei destinatari: tanto si richiede in forza del principio della decertificazione posto che la maggior parte delle pubbliche amministrazioni non rilascia certificati attestanti la buona esecuzione delle forniture e limitare al solo certificato la comprova del requisito di capacità economica e finanziaria creerebbe notevoli ostacoli e eccessiva onerosità della attività di comprova”*

**R3**

Premesso che la comprova dovrà essere fornita esclusivamente dall’Impresa aggiudicataria e che, ai fini della partecipazione alla gara, è sufficiente l’autodichiarazione del concorrente, si ribadisce quanto dettagliatamente specificato nei documenti di gara ovvero che: *“... la comprova del requisito sarà fornita unicamente dall’impresa aggiudicataria mediante la produzione dei bilanci aziendali qualora dalle note integrative sia evincibile la quota parte di fatturato imputabile alle forniture sopra-menzionate. In alternativa, l’impresa aggiudicataria dovrà produrre le certificazioni di fornitura dei clienti pubblici e/o privati destinatari delle pregresse forniture di sistemi per emogasanalisi, dei relativi materiali di consumo, nonché dei servizi accessori di manutenzione e assistenza tecnica....”*

Si precisa che il fatturato dovrà avere ad oggetto esclusivamente forniture di sistemi diagnostici per emogasanalisi comprensivi di strumentazione dedicata (in vendita o in noleggio), con relativa manutenzione e assistenza tecnica e relativi reagenti e materiali di consumo.

**D4**

*“Con riferimento a quanto previsto nel disciplinare ove è richiesta la marcatura di conformità CE ai sensi della direttiva CEE n. 93/42, si chiede di confermare che tale disposizione costituisca un refuso posto che i prodotti oggetto di gara non rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva e che tale disposizione debba essere intesa quale obbligo di marcatura CE ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva CE 98/79 che disciplina i dispositivi diagnostici in vitro.”*

**R4**

Si conferma che i Dispositivi Medici richiesti dovranno avere marcatura CE ai sensi della Direttiva “Dispositivi Medici-Diagnostici in vitro 98/79.

**D5**

*“Si chiede di indicare se il deposito cauzionale provvisorio da presentare deve essere calcolato sull’importo a base d’asta quinquennale pari a euro 520.000,00 oppure sul valore stimato pari a euro 832.000,00”*

**R5**

Come dettagliatamente descritto nei documenti di gara la garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del codice, è pari al 2% del valore quinquennale dell’importo posto a base d’asta, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, del codice.

**D6**

*“Si chiede di confermare che, per non rendere eccessivamente gravosa la partecipazione sia ammessa:*

*1) la semplice presentazione delle certificazioni di qualità (ISO) e delle certificazioni di conformità CE e CE/IVD in inglese*

*2) la presentazione di eventuale ulteriore documentazione tecnica (Depliant, Brochure ecc.) in lingua straniera corredata da traduzione semplice (non asseverata) e da dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 nella quale si certifica che la traduzione è fedele al contenuto in lingua straniera”.*

**R6**

In riferimento al punto:

- 1) Si
- 2) Si ribadisce quanto dettagliatamente previsto nei documenti di gara ovvero: *”....i documenti di cui alla busta b devono essere redatti in lingua italiana e, qualora siano redatti in lingua diversa dall’italiano, devono essere accompagnati da traduzione asseverata ad eccezione delle mere schede tecniche del produttore. fanno eccezione le sole schede tecniche del produttore che possono essere prodotte in lingua inglese senza traduzione.....”.*

Distinti saluti

Dr. ssa Rosaria Cataldo  
Direttore Dipartimento Acquisti  
RUP